

SISTEMA DI RIMUNERAZIONE PER L'IMMISSIONE DI ELETTRICITÀ (SRI) Premio per l'immissione di elettricità per i gestori di impianti soggetti all'IVA a partire dal periodo di produzione del 1° gennaio 2024

Al 1° gennaio 2024 l'aliquota IVA normale è stata portata all'8,1%. Per i gestori di impianti soggetti all'IVA, Pronovo fornisce questa scheda informativa.

Articolo 16, paragrafo 4, dell'Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità da energie rinnovabili (OPEn: RS 730.03) è stato adattato al 1° gennaio 2024 e ora è così formulato:

Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 2009¹⁴ sull'IVA (LIVA), il premio per l'immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'articolo 25 cpv 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:

$$\text{fattore} = \frac{\text{aliquota normale}}{100 \% + \text{aliquota normale}}$$

Inoltre, continua ad applicarsi l'articolo 105, cpv 2, dell'OPEn:

«L'articolo 16 cpv 4 si applica all'elettricità prodotta a partire dal 1° gennaio 2019.»

Cosa significa questo per la vostra remunerazione per l'immissione di elettricità?

Il tasso di remunerazione di un impianto SRI è costituito da due componenti: il prezzo di mercato di riferimento e il premio per l'immissione di elettricità.

Il prezzo di riferimento sul mercato continuerà ad essere tassato al tasso normale dell'IVA e il premio d'immissione sarà pagato sempre senza l'IVA. Per i gestori soggetti all'IVA, il premio d'immissione per l'elettricità prodotta dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 verrà ridotto del 7,1495 %. Con l'aumento dell'aliquota IVA normale a partire dal 1° gennaio 2024, l'elettricità prodotta dal 1° gennaio 2024 sarà ridotta del 7,4931 %. Il premio di immissione per i periodi di produzione a partire dal 1° gennaio 2024 è quindi calcolato come segue:

$$\text{Premio d'immissione ridotto} = (\text{tasso di remunerazione} - \text{PMR} * (1 + 8,1 \%)) * (1 - 7,4931 \%)$$

Con questa misura, dal 1° gennaio 2019 l'importo della remunerazione è stato adeguato al livello dei pagamenti per i periodi di produzione precedenti al 2018 (maggiori informazioni in merito alla «Situazione relativa all'aumento delle retribuzioni»). Il nuovo adeguamento al 1° gennaio 2024 è stato necessario perché l'aliquota IVA è stata aumentata dal 7,7 % all'8,1 %.

Esempio di giustificativo «Immissione al prezzo di mercato di riferimento»

Il seguente grafico illustra, con un esempio fittizio, il calcolo della remunerazione. Le seguenti ipotesi sono utilizzate come base:

- Tecnologia: Fotovoltaico
- Tasso di remunerazione secondo decisione: 15,4 Ct./kWh incl. IVA
- Prezzo di mercato di riferimento per il fotovoltaico 2024/1: 7,166 Ct./kWh escl. IVA

1	Pos.	Quantità	Tariffa	IVA %	Importo	Rif. annullazione.
00099999 Impianto Bernasconi – Paese Modello						
2	01.01.2024 - 31.01.2024					
3	Rimunerazione premio per l'immissione di elettricità fotovoltaico					
	1	1'000,1 kWh	7,080 Ct./kWh	0,0 %	-70.81 CHF	
4	Rimunerazione prezzo di mercato di riferimento fotovoltaico					
	2	1'000,1 kWh	7,166 Ct./kWh	8,1 %	-71.67 CHF	

- 1 Tariffa: Colonna con le tariffe nette delle varie voci
- 2 Periodo di produzione
- 3 La tariffa del premio di immissione di elettricità viene calcolata dal tasso di remunerazione secondo la disposizione, detraendo il prezzo lordo di mercato di riferimento e ridotto del tasso Percentuale. Nel nostro esempio fittizio, il calcolo è fatto come segue:

$$\begin{aligned}
 \text{Premio d'immissione ridotto} &= (\text{tariffa di remunerazione} - (\text{PMR IVA compresa})) \cdot (1 - \text{percentuale}) \\
 &= (15,4 \text{ Ct./kWh} - (7,166 \text{ Ct./kWh} \cdot (1 + 8,1 \%))) \cdot (1 - 7,4931\%) \\
 &= (15,4 \text{ Ct./kWh} - 7,746 \text{ Ct./kWh}) \cdot 0,925069 \\
 &= 7,080 \text{ Ct./kWh}
 \end{aligned}$$

- 4 Prezzo di mercato di riferimento netto del rispettivo periodo di produzione

Calcolo del premio per l'immissione di elettricità per impianti nella commercializzazione diretta

Il calcolo del premio ridotto di immissione si riferisce come per gli impianti con immissione al prezzo di riferimento.

Rimunerazioni arretrati per periodi di produzione precedenti al 2019

Per domande sui periodi di produzione prima del 2019, Un aiuto alla lettura è disponibile sulla nostra home page > Servizi > Moduli e documenti > Documenti > Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI).

Contesto dell'adeguamento della remunerazione

Le tariffe di remunerazione del SRI sono calcolate dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) sulla base delle quote di produzione degli impianti di riferimento. In tale contesto, l'IVA è stata presa in considerazione come costo di produzione, analogamente ai costi d'investimento, di esercizio o di capitale nel calcolo dei tassi di remunerazione. Pertanto, i tassi di remunerazione devono essere intesi come comprendenti l'IVA.

Fino al 2017, l'IVA è stata dedotta dalla remunerazione totale per i gestori di impianti soggetti all'IVA. Dall'entrata in vigore della nuova legge sull'energia e dell' Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità in data 1° gennaio 2018, la remunerazione è suddivisa in premio di immissione e prezzo di mercato di riferimento. Il premio di immissione non è più soggetto all'IVA. Di conseguenza, i compensi netti per l'anno di produzione 2018 sono stati più elevati rispetto al passato, con un conseguente onere finanziario supplementare per il fondo di integrazione della rete.

Per garantire a lungo termine i pagamenti nel SRI, la sovra remunerazione è stata corretta con una revisione dell' Ordinanza al 1° gennaio 2019. A seguito dell'adeguamento delle aliquote IVA, 1° gennaio 2024 l'Ordinanza è stata modificata in modo che non si applichi un'aliquota fissa ma una formula. Ciò copre anche gli adeguamenti futuri dell'IVA. La correzione del premio di immissione al 7,4931 % riguarda i periodi di produzione a partire dal 1° gennaio 2024. Questa percentuale risulta dalla riduzione del premio di immissione in commercio della quota dell'attuale aliquota IVA pari all'8,1 %. Il calcolo è il seguente:

$$\text{Fattore} = \left(\frac{8,1 \%}{108,1 \%} \right) \approx 7,4931 \%$$

Dettagli della pratica dell' IVA

Dal punto di vista fiscale occorre decidere se, per quanto riguarda le remunerazioni e i supplementi, si debba ricorrere a compensi per **forniture di energia** (art.18 cpv.1 LIVA), **pagamenti compensativi dei costi** (art. 18cpv. 2 lett.g LIVA) o sovvenzioni (art.18 cpv. 2 lett. a LIVA). In particolare, occorre osservare che **la ricezione di compensazioni** non comporti una riduzione dell'imposta precedente.

Il prezzo di mercato di riferimento è un corrispettivo derivante da una prestazione (fornitura di corrente) ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 LIVA. Il pagamento del prezzo di mercato di riferimento è quindi soggetto all'IVA.

Il premio per l'immissione di elettricità è un elemento che, in mancanza di prestazione (fornitura di corrente), non è considerata una controprestazione ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA (pagamento compensativo dei costi). Il premio per l'immissione di elettricità non è soggetto all'IVA.